

SISTEMA ANTISPRECO

Norme e regolazioni



2019

Scopo della legge 166/2016, nota anche come «Legge Antisprechi» è quello di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti (art.1).

Inoltre contribuisce a Favorire un'economia "circolare", obiettivo anche della Commissione Europea (Agenda 2030)

Il provvedimento persegue i seguenti obiettivi:

- a) Contribuire alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti;
- b) Incentivare cambiamenti nei modelli di produzione industriale mediante l'adozione di nuove modalità organizzative e produttive e le innovazioni nel design dei prodotti;
- c) Favorire il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale;
- d) Contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS) e degli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
- e) Contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulla limitazione degli sprechi e l'uso consapevole delle risorse.

2016

Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Agenda 2030 - Sustainable Development Goals (SDGs)

L'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici è un diritto umano e, insieme con le risorse idriche, un fattore determinante in tutti gli aspetti dello sviluppo sociale, economico e ambientale. Gli OSM del 2000 contenevano obiettivi su acqua e servizi igienici potabile, ma non hanno affrontato altri aspetti fondamentali per lo sviluppo sostenibile, come la gestione delle risorse idriche, la gestione delle acque reflue, la qualità dell'acqua onde prevenire i disastri legati all'acqua.

Oltre a accesso all'acqua potabile e servizi igienici, il Goal 6 comprende quindi ulteriori obiettivi come la protezione e il ripristino degli ecosistemi legati all'acqua (tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi e laghi). Obiettivo 6 mira a migliorare la qualità dell'acqua e ridurre l'inquinamento delle acque, in particolare quello da sostanze chimiche pericolose. Si sostiene anche la cooperazione transfrontaliera, come la chiave per la gestione delle risorse idriche in modo integrato a tutti i livelli. e in particolare nel target 6.4: aumentare in modo sostanziale l'efficienza idrica in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua.

Obiettivo 6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienico-sanitari per tutti

6.1: Entro il 2030, garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile e alla portata di tutti

6.2: Entro il 2030, garantire l'accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene adeguato ed equo per tutti e porre fine ai bisogni all'aperto, con particolare attenzione ai bisogni delle donne e delle ragazze e quelli in situazioni vulnerabili

6.3: Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua per ridurre l'inquinamento, riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e sostanzialmente aumentare il riciclaggio e il riutilizzo di sicurezza a livello globale

6.4: Entro il 2030, di aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e di garantire i ritiri e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua

6.5: Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi

6.6: Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi

6.a: Entro il 2030, rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità internazionali dei paesi in via di sviluppo nelle attività e programmi-idrici e sanitari correlati, tra cui la raccolta dell'acqua, desalinizzazione, l'efficienza idrica, trattamento delle acque reflue, riciclo e riutilizzo delle tecnologie

6.b: sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria.

2018

Proposta di legge DAGA

Ddl Ac 52 "Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque"

Non sono stati approvati nell'ultimo anno atti normativi rilevanti per l'attuazione del Goal 6, anche se, con la Legge di Bilancio 2019, sono state adottate alcune misure inquadabili nella tematica dell'efficienza delle reti di distribuzione idrica e nel Target 6.6 dell'Agenda 2030 relativo alla protezione e al ripristino degli ecosistemi legati all'acqua. L'ASviS, nell'analisi della Legge di Bilancio pubblicata a febbraio 2019, ha preso positivamente atto dell'attenzione nel testo di legge di considerare il grave fenomeno delle perdite di rete, valutando però le misure adottate del tutto inadeguate rispetto alle necessità e criticando l'omissione di misure finanziarie per infrastrutture di trattamento e depurazione delle acque reflue.

Prendendo a riferimento l'articolato dell'Ac 52, il testo riguarda i seguenti Target e Goal dell'Agenda 2030:

Art.1 - Favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;

Artt. 2-3 - Acqua come diritto umano universale fondamentale (Target 6.1 e 6.2), indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi (Goal 14 e 15), definizione della priorità nell'utilizzo (Goal 2 e 7), promozione all'utilizzo dell'acqua di rubinetto (Goal 11 e Goal 12);

Artt. 4-5-8 - Governance nella gestione della risorsa (Target 6.4, 6.5, 6.6, Goal 15);

Art. 6 - Qualità delle acque (Target 6.3, Goal 3, Goal 2 e Goal 12);

Artt. 7-15 - Pubblicità dei controlli – Democrazia partecipativa - attuazione della Convenzione di Aarhus (Target 6.b, Target 16.6 -16.7-16.10 -11.3);

Artt. 9-13 e 17 - Servizio idrico integrato, gestione pubblica e ripubblicizzazione, finanziamento (Target 6.4, 6.5, 9.1 e 9.4. e Goal 16);

Art.14 - Tariffe e garanzia dell'erogazione del minimo vitale di 50 litri/persona (Target 6.1 e Goal 1);

Art.16 - Istituzione del fondo di solidarietà internazionale (Target 6.a e Goal 17).

2018

RIUSO – Proposta di Legge 1065/2018

Legge che disciplina il settore dell'usato per proteggere la filiera e valorizzarne le potenzialità. Il provvedimento ha iniziato il suo iter il 27 settembre 2018 (proposta di Legge n. 1065/2018). Scopo della norma inoltre è quello di prevenire reati di ricettazione e riciclaggio.


La proposta si ispira alle istanze presentate dalla rete nazionale degli operatori dell'usato Rete Onu, che comprende tutti i soggetti distributori di beni di seconda mano.

La proposta di legge mira a regolamentare e rilanciare il settore italiano del riuso e contiene la proposta di introduzione di un **codice Ateco** che circoscriva i soggetti su cui ricadranno i provvedimenti in materia fiscale, commerciale, urbanistica e ambientale. Proposta anche un **IVA al 10%**.

A chi è rivolta



agli operatori dell'usato e tutti i soggetti che raccolgono e distribuiscono beni di seconda mano.



Per bene usato la proposta di legge intende: **beni usati**, intesi come i **beni mobili** materiali **non registrati**, già **utilizzati** e suscettibili di essere reimpiegati nello stato originario di fatto, previa preparazione per il **riutilizzo**.

2018

Water Reuse

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM/2018/337

La proposta intende a stimolare e facilitare il riutilizzo nell'UE delle acque per l'irrigazione agricola.

Essa può anche integrare la prevista futura modernizzazione della politica agricola comune⁴ e contribuisce alla realizzazione da parte dell'UE degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS n. 6 sull'acqua pulita e i servizi igienici, che mira ad aumentare considerevolmente il riciclaggio e il riutilizzo delle acque depurate a livello mondiale entro il 2030.

L'obiettivo generale è contribuire a alleviare il problema della scarsità di risorse idriche in tutta l'Unione, nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto aumentando le pratiche di riutilizzo dell'acqua, in particolare per l'irrigazione agricola, laddove ciò sia pertinente e economicamente vantaggioso, garantendo nel contempo un elevato livello di sanità pubblica e di protezione dell'ambiente.

Si stima che lo strumento proposto potrebbe portare ad un riutilizzo di acque per uso irriguo dell'ordine di 6,6 miliardi di m³ all'anno, che sarebbe invece di 1,7 miliardi di m³ all'anno in assenza di un quadro giuridico a livello dell'UE. Riutilizzare più del 50 % del volume totale d'acqua teoricamente disponibile per l'irrigazione proveniente dagli impianti di trattamento delle acque reflue dell'UE eviterà oltre il 5 % dell'estrazione diretta delle acque superficiali e sotterranee, con il risultato di ridurre lo stress idrico in generale di oltre il 5 %.

Esistono già due strumenti dell'Unione che menzionano e incoraggiano il riutilizzo dell'acqua, ma non ne specificano le condizioni:

- la **direttiva quadro sulle acque** (2000/60/CE): l'allegato VI, parte B, menziona il riutilizzo dell'acqua come una delle possibili misure supplementari;
- la **direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane** (91/271/CEE): l'articolo 12 della direttiva dispone, tra le condizioni applicabili agli scarichi di acque reflue, che "[l]e acque reflue (...) devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rendere minimo l'impatto negativo sull'ambiente."



End of Waste

Con il termine *End of Waste*, tradotto in italiano in *Cessazione della qualifica di rifiuto*, si riferisce ad un **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per *End of Waste* si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto.

Introdotta recependo la normativa comunitaria, **l'art. 184-ter del Codice dell'ambiente** rappresenta un passo fondamentale verso l'economia circolare. In base a tale articolo, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Con la legge n. 128/2019, in vigore il 3 novembre 2019, modifica ed integra la disciplina relativa alla *Cessazione della qualifica di rifiuto* (c.d. End of Waste) contenuta nell'art. 184-ter del Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) e reca ulteriori dispositivi in materia. Tale legge all'art. **14 bis**, contiene la riforma dell'End of Waste".

QUALI NOVITA'?

Specificità – Art. 1 - «a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici»."

Autorizzazione caso per caso – Art. 2 - In mancanza di Regolamenti UE o Decreti nazionali "EoW" le autorità locali riprendono il potere/dovere di autorizzare caso per caso in procedura ordinaria (ex art. 208 TUA o AIA), rilasciando o rinnovando le medesime nel rispetto non solo delle condizioni generali previste dal comma 1, ma anche nel rispetto di prescrizioni che dovranno necessariamente includere i cinque punti elencati dalla lett. a) a e).

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti all'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità."

Coinvolgimento di ISPRA – Art. 4 - una volta rilasciata l'autorizzazione la provincia/regione comunica all'ISPRA entro 10 giorni il provvedimento autorizzatorio.

Controlli a Campione di ISPRA o ARPA – art. 5 – "burocratizzazione punitiva" dei processi e delle tecniche di recupero al fine di modificare i vari provvedimenti autorizzativi della autorità competente.

Costituzione di un registro delle autorizzazioni gestito dall'Albo Gestori Ambientali – art. 6 – maggiore flessibilità nella consultazione.

Decreti EoW – art. 8 - Verranno emanati i "DM EoW", ed entro 6 mesi i titolari delle autorizzazioni ordinarie dovranno presentare alle autorità competenti istanza di aggiornamento, pena la sospensione dell'autorizzazione.

Mantenimento delle autorizzazioni in essere – art. 9 - *Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste.*

2018

RAEE – Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n.49 per l'attuazione della Direttiva Europea 2012/19/UE

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I principali problemi legati a questo tipo di rifiuti vengono dalla presenza di sostanze considerate tossiche per l'ambiente e dalla non biodegradabilità di questi apparecchi.

La crescente diffusione di dispositivi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell'ambiente o in discariche e termovalorizzatori, con conseguenze di inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e conseguenti ripercussioni sulla salute umana.



Il trasporto di RAEE può essere affidato a soggetti terzi, previa iscrizione nell'Albo Nazionale dei gestori ambientali.

A chi è rivolto

Ai **produttori e detentori dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettrodomestiche**, che devono gestire gli stessi prodotti in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e provvedere personalmente al loro trattamento, o consegnarli a un commerciante, ente, impresa o altro soggetto che effettua operazioni di raccolta o trattamento rifiuti.

I **consumatori** possono disfarsi gratuitamente dei RAEE, portandoli presso le eco-piazzole o presso distributori (negozi rivenditori) nel caso di un acquisto di un prodotto analogo avvalendosi del sistema di raccolta direttamente dai produttori.

I distributori che raccolgono i RAEE hanno l'obbligo di tenere un **registro di carico e scarico** mediante compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino nominativo e indirizzo del consumatore e la tipologia dell'apparecchio. Lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, dovrà essere tenuto almeno per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione.

In più entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 i produttori dovranno apporre sulle apparecchiature un marchio che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che indichi che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

RAEE – Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n.49 per l'attuazione della Direttiva Europea 2012/19/UE



Agevolazioni

Ai fini Iva la risoluzione 55/E del 20 marzo 2007 dell'Agenzia delle Entrate ammette l'applicabilità dell'aliquota ridotta all'attività di recupero e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal punto di vista operativo è previsto un processo sintetizzabile nelle seguenti operazioni: ritiro, trasporto, conferimento, stoccaggio, smontaggio, selezione.

Decreti Successivi



Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017 , n. 235: Statuto - Tipo dei consorzi.

Il DM «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» definisce le regole di base dei Consorzi RAEE, i quali devono uniformare a tali disposizioni il proprio Statuto e presentarlo a Ministero dell'Ambiente per l'approvazione.



Decreto Ministeriale 9 marzo 2017, n.68: Garanzie finanziarie.

Il Decreto garanzie finanziarie disciplina le modalità con cui i Produttori di AEE dovranno prestare le garanzie finanziarie, per i soli RAEE provenienti da nuclei domestici. I RAEE professionali non sono oggetto del provvedimento, in quanto la loro gestione è garantita dalla partecipazione del produttore a un sistema collettivo (o individuale).



Estensione OPEN SCOPE, estensione ad altri prodotti prima non previsti, entrerà in vigore ad agosto 2019, si prevede un raddoppio di rifiuti elettronici da gestire. Rientreranno nella definizione di AEE anche i fusibili, chiavette USB, spine, morsettiere, prolunghe, ecc. Aumentano il numero di apparecchi ma le categorie AEE si ridurranno a 6, la normativa interesserà ad altre 6.000 aziende oltre alle 7.000 già presenti.



Gerarchia rifiuti

Direttiva 2008/98/CE – regolamento 2014/955/UE

L'Unione Europea propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio.

L'Europa fissa obiettivi concreti che devono essere raggiunti entro il 2020 e individua le strategie utili al perseguimento di tali obiettivi:

Prevenzione

Gerarchia dei rifiuti

Principio di gerarchia



«Chi inquina paga»

Green economy

«La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.»

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.»

Il MiPAAF apre un nuovo bando che assegna 700 mila euro per finanziare progetti innovativi contro lo spreco alimentare

Il Ministero delle politiche agricole alimentari comunica in data 30 marzo 2018 l'apertura di **un bando per la limitazione degli sprechi e dell'impiego delle eccedenze alimentari**.

Il bando, previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, fa seguito alla selezione implementata nel 2017, dove sono stati finanziati 10 progetti per un totale di 500 mila euro.

Il nuovo bando prevede un finanziamento massimo a progetto di 50 mila euro.

Chi può presentare il progetto

- Enti Pubblici, Università, organismi di diritto pubblico e soggetti prevalentemente a partecipazione pubblica;
- Associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e individuale;
- Aggregazioni nelle forme consentite dalla vigente normativa (anche temporaneamente nella forma di start up);
- Rete di imprese;
- Soggetti iscritti all'Albo nazionale e agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

